

# L' autonomia scolastica

**Finalità Obiettivi Strumenti**



# L'autonomia delle Istituzioni scolastiche

## Trae le sue lontane origini

dalla **Legge n. 241 del 07 agosto 1990** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

## è introdotta

dalla **Legge n. 59/1997**, (riforma Bassanini) **art.21** che conferisce al Governo il potere di riorganizzare il “Servizio istruzione” mediante il potenziamento dell'autonomia intestata alle istituzioni scolastiche ed educative.

## è realizzata

dal **DPR 275 dell'8.3.1999** che disciplina l'autonomia scolastica come “garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo, mediante l'impiego delle indispensabili risorse umane, finanziarie e strutturali”.

# L'autonomia delle Istituzioni scolastiche



## acquisisce rango costituzionale

con la Legge 3/2001 del 18 ottobre che all'art. 117, modifica il titolo V, della parte seconda della Costituzione , nel definire le materie di legislazione concorrente. Tra le materie, nelle quali spetta alle Regioni la potestà di legiferare sulla base dei principi fondamentali dello Stato, inserisce l'Istruzione fatta **salva** l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

# Compiti dello Stato



Allo Stato spettano le norme generali sull'istruzione.

Le norme generali sono quelle che riguardano le grandi scelte ordinamentali, valide per tutto il Paese, le indicazioni nazionali, i diritti fondamentali degli insegnanti e degli alunni nonché la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. E' il primo livello della unitarietà del sistema e garantisce l'osservanza dell'art.33 della Costituzione "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" e dell'art.34 "La scuola è aperta a tutti".





# Compiti della Regione

- ✓ Le Regioni hanno potestà legislativa **concorrente** in materia di istruzione ed esclusiva in materia di **istruzione e formazione professionale**.
- ✓ Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello Stato.



# La scuola autonoma

## *Autonomia scolastica: i regolamenti attuativi*



- L'autonomia scolastica è puntellata da tutta una serie di regolamenti:
  - ✓ Decreto L.vo n.59/98 inerente la **qualifica dirigenziale ai capi di istituto**,
  - ✓ Decreto L.vo 233/98 sul **dimensionamento della rete scolastica**,
  - ✓ Decreto Interministeriale 44/2001, ora D.I. 129/2018 **Regolamento** recante istruzioni generali sulla gestione **amministrativo-contabile** delle Istituzioni Scolastiche.




# Autonomia funzionale

L'autonomia è definita FUNZIONALE, ovvero **delimitata all'assolvimento di una funzione specifica** all'interno di un sistema pubblico sottoposto a regole comuni e generali. L'autonomia funzionale costituisce un'importante applicazione del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA', principio in base al quale l'esercizio delle funzioni e dei servizi per la collettività deve essere dislocato al livello più vicino al cittadino.



# AUTONOMIA FUNZIONALE



**Autonomia in funzione degli obiettivi = AUTONOMIA FUNZIONALE  
non autosufficienza**

**RESPONSABILITÀ DI RISULTATO**



# Autonomia organizzativa


**L'autonomia organizzativa** (art. 5 D.P.R. n. 275/99) consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.

riguarda



- l'adattamento del calendario scolastico;
- la programmazione plurisettimanale dell'orario del curricolo in non meno di 5 giorni settimanali e nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
- l'impiego flessibile dei docenti nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali opzioni metodologiche ed organizzative adottate nel P.O.F.

# Limiti all'autonomia organizzativa



- i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale
- la distribuzione della attività didattica in non meno di cinque giorni settimanale
- il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio

# Autonomia didattica


L'Autonomia didattica (art. 4 D.P.R. n. 275/99) è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.

si sostanzia

*nella scelta libera e programmata* di metodologie, strumenti didattici, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche; *e in ogni iniziativa che* sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.



# Autonomia didattica



Le istituzioni scolastiche possono

**attivare**

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione, utilizzando gli spazi orari residui del curriculum;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni;
- e) l'aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari.

L'autonomia didattica si **esercita** nel rispetto delle  
seguenti "tre libertà"

**la libertà di insegnamento;**  
**la libertà di scelta educativa delle famiglie;**  
**il diritto ad apprendere degli alunni.**

Lo scopo è il perseguimento delle finalità generali  
del sistema nazionale di istruzione, promuovendo la  
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e  
valorizzando le diversità e le potenzialità di ciascuno.



# Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo



Riguarda:

- la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;
- l'innovazione metodologica;
- la ricerca didattica sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola
- gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici
- l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico

# Reti di scuole

L'accordo di rete può avere a oggetto:

- attività didattiche;
- di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- di formazione e aggiornamento;
- l'orientamento scolastico e professionale;
- lo scambio temporaneo di docenti;
- le convenzioni con università statali o private



L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le competenze e le risorse professionali e finanziarie.

